



COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale

SESSIONE ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione

NR. 2 DEL 09-02-2024

Oggetto: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2024

L' anno **duemilaventiquattro** addì **nove** del mese di **Febbraio**, alle ore **20:30**, nella SALA CONSILIARE, previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
FERRARI FRANCESCO	SINDACO	X	
PARAVISI BRUNA GISELLA	CONSIGLIERE	X	
FRUSTACE VINCENZO	ASSESSORE	X	
GABBA GIANFRANCO	VICE SINDACO	X	
ZUCCHI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
LODIGIANI SIMONE	CONSIGLIERE		X
PARON ELISA	CONSIGLIERE		X
CAGNANI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
PISATI DARIO	CONSIGLIERE	X	
CIUSANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
PULLICELLI SABINA	CONSIGLIERE	X	
Presenti Assenti		9	2

Partecipa alla seduta il MARIA ROSA SCHILLACI.

Il SINDACO FRANCESCO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Quindi, invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 12 del 01-02-2024

Oggetto: ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2024

Presentata dal Servizio:

Allegati: 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona il Sindaco, conferma aliquota 0,8 e soglia di esenzione;

Considerato che con Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 il Governo, sulla base della delega conferita dal Parlamento con la L.16.06.1998 n. 191, ha provveduto all'istituzione dell'Addizionale Comunale IRPEF, a decorrere dal 1° gennaio 1999, a norma dell'art. 48, comma 10 e 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Rilevato che l'art. 1, comma 3, del sopracitato Decreto Legislativo n. 360/98 stabilisce che i Comuni possono deliberare entro il 31 ottobre la variazione dell'aliquota da applicare a partire dall'anno successivo, che non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Visto l'art. 28, ed in particolare il comma 1 della Legge 21 novembre 2000 n. 342 recante "Misure in materia fiscale" con cui si è provveduto a modificare lo stesso comma 3 dell'art. 1 del D.L.gs. n. 360/98 spostando al 31 dicembre il termine per deliberare la variazione dell'aliquota dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo;

Visto l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001, Legge Finanziaria per l'anno 2002, con il quale, in sostituzione dell'art. 53 comma 16 della Legge 388/2000, viene inserita a regime la norma per la quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Richiamati:

- L'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- La legge 27 dicembre 2006 n. 296 "legge finanziaria per l'anno 2007" e in particolare l'articolo 1 comma 142 che dispone che i comuni *"con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15.12.1997n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale di cui al comma 2, con deliberazione da pubblicare sul sito"*;

Dato atto che questa Amministrazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 03.04.2007, ha istituito l'addizionale per l'anno 2007 nella misura dello 0,4% e con successiva deliberazione n. 10 del 30.07.2015 è stata determinata l'aliquota nella misura dello 0,6%;

Visti i commi 142, 143 e 144 dell'art. unico della Legge Finanziaria per l'anno 2007 n. 296/2006, che stabiliscono sostanziali novità in materia di addizionale comunale all'IRPEF, modificando l'art. 1 del D.lgs. n. 360 del 1998, istitutivo dell'imposta stessa, ed in cui viene prevista la possibilità, con regolamento adottato ai sensi del D.lgs. n. 446/97, di disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, fino a 0,8 punti percentuali, con possibilità di stabilire soglie di esenzioni in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

Preso atto che:

- Con deliberazione consiliare n. 10 del 28.04.2016 è stata confermata anche per l'anno 2016 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Con deliberazione consiliare n. 11 del 30.03.2017 è stata confermata anche per l'anno 2017 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Con deliberazione consiliare n. 2 del 05.04.2018 è stata confermata anche per l'anno 2018 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Con deliberazione consiliare n. 2/2019 è stata confermata anche per l'anno 2019 l'applicazione dell'aliquota approvata con deliberazione C.C. n. 10/2015;
- Con deliberazione consiliare n. 2 del 28/04/2020 è stata modificata l'aliquota portandola allo 0,8

%;

Richiamati:

- L'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
- L'art. 1, comma 42, della Legge 11 Dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016, che ha confermato anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi locali e regionali, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- L'art. 1, comma 37, della Legge 205 del 27 dicembre 2017, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi regionali e locali (tranne che per i comuni nati a seguito di fusione), fatta sempre eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);

Dato atto che la Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha introdotto importanti novità in materia di tributi locali, prevedendo lo "sblocco" di aliquote e tariffe tributarie per l'anno 2019;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 22/12/2023 avente ad oggetto: "*Aliquota Addizionale comunale Irpef – Conferma anno 2024* " ;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2024 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF con la soglia di esenzione per i redditi d'importo pari o inferiore ad Euro 10.000,00;

Visto che l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, conferma quanto già previsto dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 disponendo che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, precisando che, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;

Visto l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30/12/2023 che ha posticipato al 15 Marzo 2024 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 da parte degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, come da atto allegato;

Dato atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con n. 3 voti contrari (Consiglieri Comunali Dario Pisati, Sabina Pullicelli, Alessandro Ciusani) tutti gli altri favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2024, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,8 % e di confermare la soglia di esenzione per i redditi d'importo pari o inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) così come attualmente previsto dal regolamento;

2. Di dare atto che la presente deliberazione è propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026;

3. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune.

Successivamente,

Con voti unanimi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Onde poter procedere all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione per l'annualità 2024, con separata ed unanime votazione favorevole, resa ai sensi di legge;

D E L I B E R A

1. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Deliberazione n. 2 del 09-02-2024

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
FRANCESCO FERRARI

Il Segretario
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2024 diviene esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e .ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
MARIA ROSA SCHILLACI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss. mm.ii.